



COMUNE DI PONTASSIEVE
(Provincia di Firenze)



SERVIZIO ENTRATE

Regolamento
per la disciplina
dell'**ACCERTAMENTO**
CON ADESIONE
ai tributi comunali

Testo definitivo
approvato dal
Consiglio Comunale
(Delib. n. 27 dell'11/03/2003)

INDICE

Premessa	pag. 2
<u>Capo I – Principi generali</u>	
Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento	pag. 2
Articolo 2 - Definizioni	pag. 2
Articolo 3 - Ambito di applicazione	pag. 2
Articolo 4 - Ambito oggettivo	pag. 3
Articolo 5 - Esclusioni.....	pag. 3
<u>Capo II – Procedimento</u>	
Articolo 6 - Competenze	pag. 3
Articolo 7 - Attivazione del procedimento	pag. 4
Articolo 8 - Il procedimento ad iniziativa d'ufficio	pag. 4
Articolo 9 - Il procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 4
Articolo 10 - Effetti dell'invito a comparire	pag. 5
Articolo 11 - Conclusione del procedimento	pag. 5
Articolo 12 - Perfezionamento della definizione	pag. 6
Articolo 13 - Pagamento rateale	pag. 6
Articolo 14 - Effetti della mancata definizione o del mancato perfezionamento ..	pag. 6
Articolo 15 - Effetti della definizione e del suo perfezionamento	pag. 7
<u>Disposizioni finali</u>	
Articolo 16 - Norme finali e transitorie	pag. 7

Premessa

L'art. 50 della Legge 27/12/1997 n. 449 stabilisce che i Comuni e le Province, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218.

Con il presente regolamento il Comune di Pontassieve introduce tale istituto nel proprio ordinamento quale strumento di prevenzione e riduzione del contenzioso e con il fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, instaurando con essi un miglior rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza.

CAPO I **PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 -

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto "dell'Accertamento con adesione" inteso come procedimento tendente a risolvere le controversie derivanti dall'attività di controllo delle entrate tributarie comunali mediante un accordo fra il contribuente ed il Comune.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere per:
 - a) *Tributo o Entrata* – Tutte le entrate tributarie alle quali è applicabile il presente regolamento;
 - b) *Unità Operativa Tributi* - L'insieme degli uffici comunali che operano nel campo della gestione dei tributi locali;
 - c) *D.Lgs. 218/1997* – Il Decreto Legislativo 19 Giugno 1997, n. 218 e successive integrazioni e modificazioni;
 - d) *Concordato* – L'accezione semplificata dell'atto di accertamento con adesione del contribuente;
 - e) *Funzionario Responsabile* – Il Funzionario o i Funzionari del Comune designati con deliberazione della Giunta Municipale a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei vari tributi comunali;
 - f) *Accertamento o avviso di accertamento* - tutti gli atti di contestazione, individuati secondo le terminologie previste per ogni singolo tributo, emanati o in fase di emanazione;

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le entrate tributarie gestite in forma diretta dal Servizio Entrate.
2. Esse potranno essere estese anche ai tributi comunali per i quali la gestione delle fasi di accertamento e riscossione sia affidata in concessione a soggetti abilitati. In tal caso l'applicabilità del presente regolamento dovrà risultare da specifici accordi fra il Comune e il soggetto concessionario.

Articolo 4

Ambito oggettivo

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente può essere esercitata per qualsiasi aspetto dell'attività di accertamento con preferenza per le posizioni suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'ufficio per le quali gli elementi offerti dal contribuente possono portare ad una più fondata e ragionevole definizione del presupposto impositivo.
2. In sede di contraddittorio l'ufficio dovrà tener conto della fondatezza degli elementi probatori in suo possesso e delle deduzioni difensive prodotte dal contribuente al fine di operare una attenta valutazione del rapporto costi/benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza derivanti da un eventuale contenzioso.
3. In ogni caso resta fermo il potere del Comune di ricorrere all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 5

Esclusioni

1. Esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'esistenza dell'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e incontrovertibili. Sono pertanto esclusi dal procedimento dell'accertamento con adesione le contestazioni concernenti la semplice liquidazione conseguente al controllo formale nonché quelle concernenti la correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
2. Non è altresì ammesso l'accertamento con adesione nei seguenti casi:
 - a) se l'accertamento è conseguente alla mancata risposta all'invito per l'attivazione del procedimento d'ufficio;
 - b) se l'accertamento è conseguente all'esito negativo del contraddittorio attivato ai sensi del presente regolamento
 - c) se l'accertamento è riferito alla sola applicazione di sanzioni;
 - d) quando si configura l'ipotesi di recidiva del contribuente che mette in atto un comportamento sistematico di reiterati inadempimenti alle norme tributarie;
 - e) se l'accertamento è motivato dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi secondo quanto stabilito dal successivo art. 15 comma 5.

CAPO II **PROCEDIMENTO**

Articolo 6

Competenze

1. Compete al Funzionario responsabile del tributo l'attuazione dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e dal D.Lgs. 218/1997. Lo stesso Funzionario potrà delegare la competenza della fase di definizione ad altro dipendente dell'Unità Operativa Tributi quando, in presenza di rilevanti carichi di lavoro, sia necessario garantire una maggiore flessibilità del procedimento.
2. In tutte le fasi del procedimento dell'accertamento con adesione il contribuente può farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.

Articolo 7

Attivazione del procedimento

1. Il procedimento dell'accertamento con adesione può essere attivato:
 - a) d'ufficio, per iniziativa dell'Unità Operativa Tributi o del concessionario per la gestione dell'accertamento e riscossione di tributi affidata a soggetti abilitati;
 - b) su istanza del contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche.

Articolo 8

Il procedimento ad iniziativa d'ufficio

1. L'attivazione del procedimento d'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà per il Comune; esso viene avviato in base a valutazioni di opportunità dell'U.O. Tributi con le procedure stabilite nel presente articolo.
2. Il Funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire per concordare la definizione dell'accertamento stesso indicando il tributo e le annualità soggette a verifica nonché il giorno e il luogo della comparizione.
3. Al fine di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa, l'invito dovrà inoltre contenere:
 - gli elementi in possesso del Comune rilevanti ai fini dell'accertamento e l'importo dell'omissione risultante dai dati stessi;
 - l'invito a presentare documenti utili a dimostrare una diversa determinazione dell'omissione;
 - l'avvertenza che il contribuente potrà farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale.
4. L'invito è recapitato al contribuente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. La mancata risposta del contribuente all'invito non è sanzionabile non essendo obbligatoria la sua adesione alla proposta concordataria.
6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità, prevista nel successivo articolo 9, di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora vi riscontri aspetti che possano portare a una diversa determinazione della pretesa tributaria.
7. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, rivolte al contribuente dal Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono l'attivazione d'ufficio per la definizione dell'accertamento con adesione descritta nel presente articolo.

Articolo 9

Il procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale è stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 8, può richiedere, con istanza in carta libera, di attivare il procedimento di accertamento con adesione.
2. L'istanza sottoscritta dal contribuente, contenente anche l'indicazione del recapito telefonico e, ove possibile, di eventuali recapiti telematici (fax e e-mail) dove recapitare l'invito a comparire, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente all'ufficio o inviata a mezzo fax.

3. L'istanza deve essere presentata prima di presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale avverso l'avviso di accertamento notificato. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
4. Per la determinazione del termine di impugnazione si considera anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.
5. L'istanza presentata dal contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'Ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.
6. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
7. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza il Funzionario responsabile del tributo invia al contribuente un invito a comparire per l'instaurazione del contraddittorio indicando il giorno, l'ora e il luogo della comparizione.
8. L'invito è recapitato al contribuente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, se questa è stata indicata nell'istanza.
9. Il contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, anche a mezzo di terzi incaricati dal Comune, può presentare l'istanza descritta nel presente articolo anche prima della notifica dell'avviso di accertamento. La presentazione di tale istanza non produce interruzione di alcun termine. Nel contraddittorio per la definizione il funzionario del comune dovrà tener conto anche degli elementi contenuti nell'informativa redatta a seguito degli accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza, nonché gli altri eventuali elementi disponibili.

Articolo 10

Effetti dell'invito a comparire

1. L'invito, sia ad iniziativa d'ufficio, sia a richiesta del contribuente, non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente per modificare la pretesa tributaria accertata.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di modifica della data della comparizione avanzate dal contribuente potranno essere prese in considerazione solo se presentate prima di tale data e subordinatamente alla disponibilità degli incaricati del Comune per la definizione dell'accordo.
4. Dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dal Funzionario responsabile del tributo.

Articolo 11

Conclusione del procedimento

1. Il procedimento dell'accertamento con adesione si conclude con un atto scritto dove, a cura dell'ufficio, vengono sinteticamente verbalizzate tutte le fasi del procedimento. Qualora il contraddittorio si svolga in più incontri ne dovrà essere fatto specifico riferimento nel verbale.
2. Il verbale dovrà contenere i seguenti elementi:
 - l'indicazione del contribuente o della persona intervenuta a rappresentarlo,

- il tributo e le relative annualità oggetto del contraddittorio,
 - la descrizione delle fasi preliminari al contraddittorio,
 - la descrizione degli elementi probatori presentati dal contribuente,
 - l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui si fonda la conclusione del procedimento,
 - la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute qualora il procedimento sia concluso con l'accordo fra le parti.
3. Se al contraddittorio il contribuente è rappresentato da un procuratore occorre acquisire agli atti una copia della procura.
 4. L'atto di definizione dell'accertamento con adesione è redatto in duplice originale entrambi sottoscritti dal Funzionario responsabile del tributo o da altro dipendente dell'U.O. Tributi da lui delegato e dal contribuente o suo procuratore. Se il contraddittorio si conclude in modo negativo il verbale potrà essere sottoscritto anche soltanto dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato.
 5. Una copia del verbale dell'accertamento definito sarà consegnata al contribuente dopo il perfezionamento dell'accordo.

Articolo 12

Perfezionamento della definizione

1. L'accertamento definito con adesione si perfeziona con il pagamento delle somme liquidate nell'atto di concordato firmato dalle parti.
2. Il pagamento dovrà avvenire entro 20 giorni dalla firma dell'atto; nei successivi 10 giorni il contribuente dovrà recapitare all'ufficio comunale copia della quietanza di versamento. L'ufficio, al momento del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di concordato a lui destinato.
3. Per importi complessivamente dovuti superiori a 2.500 € è ammesso il pagamento rateale con le modalità indicate nel successivo articolo 13 e sempreché la prima rata venga pagata entro il termine di 20 giorni dalla firma dell'atto.
4. Il mancato pagamento delle somme liquidate entro il termine suddetto comporta la perdita dei benefici concordati.
5. Considerato l'attuale sistema di riscossione tramite ruolo della Tassa per lo smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani, l'accertamento con adesione relativo a tale tassa è immediatamente efficace da quando viene firmato l'atto e ciò permette al Comune di provvedere all'iscrizione nel primo ruolo utile. In tal caso la liquidazione degli interessi terrà conto di quelli che maturano fino alla data di scadenza della prima rata del ruolo.

Articolo 13

Pagamento rateale

1. La rateizzazione del pagamento potrà essere richiesta al momento del contraddittorio e sarà consentita fino ad un massimo di 8 rate bimestrali quando l'importo complessivamente dovuto per tributo, sanzioni e interessi, supera i 2.500 €.
2. I pagamenti rateali sono soggetti all'applicazione degli interessi moratori su base mensile pari al tasso legale vigente all'atto della firma dell'atto di adesione.
3. Nel caso di accertamento con adesione riferito alla Tassa per lo smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani sarà tenuto conto della rateizzazione nella emissione del ruolo.

Articolo 14

Effetti della mancata definizione o del mancato perfezionamento

1. Quando il procedimento avviato per iniziativa dell'ufficio o su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento, si conclude con la mancata definizione del concordato, il Comune può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento notificando l'avviso di contestazione verso il quale il contribuente non potrà più presentare istanza di accertamento con adesione.
2. Nel procedimento avviato su istanza del contribuente al quale è stato notificato avviso di accertamento la sospensione di 90 gg. dei termini per impugnare l'atto di accertamento notificato o per provvedere al pagamento, prevista dal comma 6 dell'art. 9, cessa dalla data del verbale di mancata definizione del concordato e, da tale data, gli stessi termini iniziano nuovamente a decorrere.
3. Nel caso di mancato pagamento dell'importo totale del concordato o della prima rata di esso entro il termine di 20 gg. stabilito dal comma 2 del precedente articolo 12 o di una delle rate successive entro il relativo termine di scadenza, l'accordo diviene inefficace e l'ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento.

Articolo 15

Effetti della definizione e del suo perfezionamento

1. Le sanzioni per le violazioni oggetto dell'accertamento con adesione vengono irrogate nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Poiché la definizione non produce effetti sugli esiti dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni originariamente presentate le sanzioni scaturenti dalla sola attività di liquidazione vengono applicate nella misura ordinaria.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. L'accertamento con adesione non è impugnabile da parte del contribuente in nessuna delle sue fasi e dopo la sua definizione non è modificabile o integrabile da parte del Comune, fatto salvo quanto stabilito nel comma successivo.
5. L'ufficio avrà comunque la possibilità di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dagli atti sui quali si è fondato l'accertamento con adesione, sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma pari ad almeno 15 € di solo tributo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Norme finali e transitorie

1. L'entrata in vigore del presente regolamento decorre dal 1° Gennaio 2003. Esso sarà reso disponibile per la consultazione sia nelle forme tradizionali che mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune.
2. Il presente regolamento sarà applicabile anche a tutti i procedimenti di accertamento già avviati al momento della sua entrata in vigore, purché non sia decorso il termine per l'impugnazione.